



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)

DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 19/11/2021

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della Legge 06/11/2012, n. 190 e del D. Lgs. 24/03/2013, n. 33.

IL SINDACO

Vista la Legge 06/11/2012 n. 190, pubblicata su G.U. 13/11/2012 n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" emanata in attuazione dell'art.6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della L. 03/08/2009 n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27/01/1999 e ratificata ai sensi della L. 28.06.2012 n. 110;

Visti i commi 7 e 8 dell'art. 1 della L. 190/2012, che testualmente dispongono:

"7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11”;

Atteso che il dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 1 in data 25/01/2013, ha precisato che la funzione del responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario comunale che, secondo l'art. 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Rilevato che il responsabile della prevenzione della corruzione, individuato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, deve provvedere anche:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano connessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 del citato art. 1;

Visto che la CIVIT (oggi ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione) con deliberazione n. 15/2013 ha individuato il Sindaco quale Organo di indirizzo politico - amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. 05.04.2013 n. 80, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che, al comma 1, dell'art. 43 testualmente recita:

“1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”;

Richiamato l'art. 97, comma 4, lett. d), del TUEL, ai sensi del quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

Constatato che questo Comune deve procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza nella persona del Segretario Generale, al fine di dare adeguata attuazione alle disposizioni di cui alla L. 06.11.2012 ed al D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;

Atteso che il predetto Responsabile provvederà ad individuare specifiche unità di personale che consentano all'Amministrazione di ottemperare, operativamente, agli obblighi previsti dalla Legge in materia di trasparenza ed anticorruzione;

DECRETA

- Di nominare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della Legge 6.11.2012, n. 190, e 43, comma 1, del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Comune, il Segretario Generale dott. Vincenzo Marano;

- Di dare atto che il conferimento di detto incarico decorre dalla data di notifica del presente provvedimento;
- Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente";
- Di notificare il presente provvedimento all'interessato;
- Di far constatare che la durata del presente decreto non potrà eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco.



IL SINDACO
Francesco Sgroi

ALBO PRETORIO
CITTA' DI RANDAZZO
si certifica che il presente è stato pubblicato
nel sito istituzionale del Comune di Randazzo
il giorno 15/05/2018 n. 1000/18
SINDACO
PROT. N. 1000/18